




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Cosa rischia chi non paga la cartella esattoriale

Autore: Maria Monteleone | 13/07/2017



Cosa può fare l'Agenzia delle Entrate Riscossione se il contribuente non paga la cartella esattoriale.

Chi non paga, entro i termini, la **cartella di pagamento** notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, rischia di subire delle **misure cautelari** (ipoteca sulla casa o fermo amministrativo) o, direttamente, un'**esecuzione forzata**, nelle forme del pignoramento immobiliare o presso terzi. Ciò in quanto la cartella esattoriale racchiude in sé sia i caratteri del:

- **titolo esecutivo** (il che vuol dire che ha la stessa forza di una sentenza definitiva del giudice);
- e, nello stesso tempo, del **precetto** (ossia un ultimo avviso a pagare, entro il termine indicato nella cartella stessa).

Il pignoramento Agenzia delle Entrate Riscossione

Le regole dell'esecuzione forzata esattoriale seguono le stesse norme (salvo alcune eccezioni) del **pignoramento** previsto dal codice di procedura civile. Pertanto detto pignoramento potrà avere ad oggetto:

1) beni **immobili** del debitore, anche se in comproprietà con altre persone (per es. il coniuge). Non si deve trattare però dell'unico immobile di proprietà adibito a residenza e destinato a civile abitazione;

2) beni **mobili** del debitore, posseduti in casa o in azienda (gioielli, denaro contante, arredo, ecc.)

3) lo **stipendio** entro i seguenti limiti:

- 1/10 per importi fino a 2.500,00 euro;
- 1/7 per importi da 2.500,00 a 5.000,00 euro;
- 1/5 per importi superiori a 5.000 euro.

4) la **pensione** entro il limite di un quinto. Resta comunque impignorabile la quota di pensione corrispondente alla misura massima mensile dell'**assegno sociale, aumentato della metà**. Si tratta del cosiddetto «**minimo vitale**», una somma ritenuta impignorabile per garantire al pensionato un'esistenza dignitosa e decorosa.

Per calcolare l'importo del minimo vitale occorre prendere la misura dell'assegno sociale erogato dall'Inps (importo annualmente rivalutato) e sommarvi la metà di tale stesso importo. Pertanto, se l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2017 è attualmente di 448,07 euro, il minimo di sopravvivenza impignorabile è pari a 672,10 euro (ossia 448,07 + 224,03 [che è la metà di 448,07]).

5) il **conto corrente** in banca o alla posta. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di **accredito su conto bancario o postale** intestato al debitore, possono essere pignorate, per **l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale**, quando l'accredito ha luogo **in data anteriore** al pignoramento (vale a dire euro **1344,21** [448,07×3]).

Quando invece l'accredito ha luogo alla **data del pignoramento o successivamente**, le predette somme possono essere pignorate nei limiti sopra indicati (1/10, 1/7, 1/5).

In ogni caso, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato sul conto corrente.

Le misure cautelari Agenzia delle Entrate Riscossione

L'Agenzia delle Entrate Riscossione potrebbe anche agire, prima, con le cosiddette **azioni cautelari** che non sono atti di espropriazione, ma solo garanzie volte a far pressione sul debitore per ottenere il pagamento. Si tratta di:

- **fermo amministrativo dell'auto;**

- **ipoteca sugli immobili** (anche sulla prima casa), purché il debito azionato non sia inferiore a 20.000 euro.

Che succede se non si hanno redditi o beni intestati?

Il debito rimane e, salvo **prescrizione**, passerà un giorno agli eredi (escluse le sanzioni). L'Agenzia delle Entrate Riscossione non può però svolgere altri tipi di azione se non quelle esecutive appena viste.

Gli eredi possono evitare di subentrare nei debiti rifiutando entro 10 anni l'eredità o accettandola con il beneficio di inventario. Attenzione: se l'erede è nel possesso dei beni del defunto, i termini si riducono a tre mesi per fare l'inventario e a 40 giorni successivi per accettare o meno l'eredità.

Si viene segnalati in Crif o alla Centrale rischi se non si paga?

No. La segnalazione nell'elenco della Crif o della centrale rischi riguarda solo i rapporti bancari e i pagamenti con assegni.

Una volta pignorati i beni che succede?

I beni pignorati vengono messi in vendita secondo le comuni **aste** ossia mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal decreto, a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, senza necessità di autorizzazione del giudice.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non può chiedere l'assegnazione diretta dei beni pignorati né rendersi acquirente degli stessi, neppure per interposta persona.

L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione.

Nel **pignoramento presso terzi** (nella forma particolare riconosciuta solo all'agente della riscossione), invece, le somme vengono assegnate direttamente dal terzo (banca, posta o datore di lavoro) all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di autorizzazione del giudice. Si veda a tal proposito: [Il Fisco pignorerà i conti correnti senza bisogno del giudice.](#)

Quali azioni può compiere prima L'Agenzia delle Entrate Riscossione

Dopo che ha notificato la cartella di pagamento o comunicato di aver preso in carico le somme dell'accertamento esecutivo e decorso il termine per il relativo pagamento, può alternativamente o anche cumulativamente:

- promuovere l'**azione esecutiva** vera e propria con il **pignoramento**;
- promuovere **azioni cautelari** quali il fermo di beni mobili registrati o l'ipoteca di diritti immobiliari;
- intraprendere ogni altra azione ordinariamente prevista per il recupero del credito.

Il contribuente deve in ogni caso essere informato anticipatamente riguardo ad ogni azione che Agenzia delle Entrate Riscossione intende compiere per il recupero del credito.

Solo nel caso di pignoramento immobiliare la procedura può essere avviata a condizione che prima sia stata iscritta ipoteca. L'ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20mila euro. Il successivo pignoramento invece può essere avviato solo se il debito supera 120mila euro e a condizione che l'immobile non sia l'unica casa di residenza del debitore.

Entro quanto tempo l'Agenzia delle

Entrate Riscossione può pignorare?

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può procedere ad esecuzione forzata non prima che sia decorso un termine differente a seconda del titolo esecutivo:

- in caso di notifica di **cartella di pagamento** e di provvedimento di rideterminazione, decorso il termine di **60 giorni dalla notifica**; a detto termine non si applica la sospensione feriale nel periodo 1° agosto - 1° settembre.

- in caso di **accertamento esecutivo**, ordinariamente, decorso il termine complessivo di 270 giorni (60 giorni, termine per il ricorso, 30 giorni, termine dilatorio per l'affidamento in carico a all'Agente della Riscossione, 180 giorni, sospensione legale della riscossione).

Intimazione di pagamento prima del pignoramento

L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve iniziare l'esecuzione forzata (con la notifica dell'atto di pignoramento) non oltre il termine di **un anno** dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo (termine acceleratorio) e comunque non oltre il termine di prescrizione.

Se non notifica l'atto di pignoramento entro un anno dall'avvenuta notifica del titolo esecutivo, prima di procedervi deve notificare al debitore un'**intimazione ad adempiere**, conforme al modello ministeriale contenente l'intimazione a pagare quanto risulta dal titolo entro 5 giorni.

Secondo una giurisprudenza, l'atto di intimazione dovrebbe contenere l'indicazione del **responsabile del procedimento** ed in difetto sarebbe nullo.

Quando si prescrivono i crediti

dell'Agenzia delle Entrate Riscossione?

L'Agenzia delle Entrate Riscossione deve iniziare l'esecuzione entro il termine di prescrizione del credito.

I crediti tributari si prescrivono in termini differenti in relazione alla natura del tributo ed all'atto con il quale sono liquidati.

I **tributi erariali** (es. Irpef, Iva, Ires, imposta di registro ecc.) oggetto di cartella di pagamento si prescrivono nel termine di **10 anni** decorrente dalla scadenza del termine per il pagamento (60 giorni dalla notifica) o, se la cartella è impugnata, dal passaggio in giudicato della sentenza.

Le **sanzioni** si prescrivono invece in 5 anni decorrenti dallo stesso momento; tuttavia, se il titolo alla base del credito azionato è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

I **tributi locali periodici** (Tari, Tosap, Imu ecc.) si prescrivono nel termine di 5 anni; tuttavia se il titolo è una sentenza passata in giudicato, si applica il termine di 10 anni.

La **tassa automobilistica (bollo auto)** si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del pagamento. Anche in questo caso, l'eventuale sentenza accertativa del tributo, allunga la prescrizione di dieci anni.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione può interrompere il decorso del termine di prescrizione notificando la cartella di pagamento o l'intimazione al pagamento o l'atto di pignoramento.

Per maggiori dettagli sui **termini di prescrizione** della cartella esattoriale si veda: [Prescrizione cartella esattoriale: la tabella con tutti i termini.](#)